

MISURA B

PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/2008

STATO: ITALIA

MISURA INTRODOLTA NEL PROGRAMMA: SI

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

I principi contenuti nella presenta scheda si applicano su tutto il territorio nazionale.

Sono attivate misure di informazione e promozione dei vini a denominazione d'origine, ad indicazione geografica dei vini varietali sui mercati dei Paesi terzi da realizzare attraverso le seguenti attività:

A) promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente da attuare per mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione locale;

B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

C) campagne di informazione e di promozione, in particolare sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi ed altri strumenti (siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi ecc).

Le attività sono effettuate:

- entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. Ce n.501/2008

- entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

BENEFICIARI

Organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di produttori, produttori di vino e loro Associazioni, anche temporanee di impresa, nei limiti stabiliti al successivo paragrafo, che siano rappresentative del settore ed organismi pubblici.

I beneficiari forniscono le informazioni sulle proprie capacità tecniche e finanziarie necessarie ad attuare le misure. A tal fine, le autorità competenti (Mipaaf , Regioni e Province autonome) possono richiedere i documenti necessari che saranno definiti successivamente.

ENTITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è corrisposto ai beneficiari come di seguito specificato:

A) fondi nazionali (pari al 30% della dotazione annuale di cui all'Allegato II): possono essere finanziati unicamente progetti presentati da Organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali ed organizzazioni di produttori nazionali o da imprese e associazioni temporanee d'impresa con una produzione avente carattere multiregionale (almeno tre Regioni)

B) fondi regionali (pari al 70% della dotazione annuale di cui all'Allegato II): possono essere finanziati, tra l'altro, progetti presentati da imprese o associazioni temporanee di impresa con una produzione avente carattere regionale o per singole denominazioni.

L'importo dell'aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate.

I progetti presentati da aziende private, non comprese tra le micro, piccole e medie imprese indicate all'articolo 4 del Regolamento applicativo e che intendono effettuare azioni promozionali con propri marchi, sono finanziati al massimo nella misura del 50% del totale delle spese sostenute, ferma restando la preferenza per le micro, piccole e medie imprese.

A decorrere dalla campagna 2009-2010 è consentito l'aumento della contribuzione fino al 70% con fondi nazionali o regionali.

L'aiuto è corrisposto da Agea secondo modalità da definire e, sulla base delle seguenti indicazioni, possono essere finanziati:

- per il primo anno, i progetti aventi un costo complessivo minimo di 100.000 euro per anno;
- per il secondo e terzo anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 200.000 euro per anno;
- a decorrere dal quarto anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 300.000 euro per anno.

I suddetti importi sono ridotti a 100.000 euro in caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.

Qualora la dotazione finanziaria attribuita a ciascuna Regione e Provincia autonoma non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.

Qualora vengano presentati progetti pluriennali, la soglia minima richiesta è quella prevista per l'anno in cui gli stessi sono presentati.

Nessun aiuto è erogato in caso di progetti già finanziati con il Reg. n. 3/2008.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MISURA

I beneficiari presentano, entro i tempi definiti nei rispettivi bandi, un progetto che contenga, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i prodotti coinvolti;
- b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate al precedente paragrafo 1;
- c) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte;
- d) un calendario delle singole azioni e la/le città in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente ecc
- e) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni;
- f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto, con particolare riferimento alla situazione di mercato del Paese terzo destinatario dell'azione di promozione e/o informazione ed alla domanda dei prodotti coinvolti in quel dato Paese;
- g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte.

Il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere alla misura. A tal fine saranno costituiti appositi comitati di valutazione.

Entro il 15 ottobre di ciascun anno le Regioni e Province autonome comunicano al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo secondo modalità che saranno definite, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

Le azioni previste nei progetti approvati sono realizzate, in caso di pagamento anticipato su cauzione, entro la fine dell'anno finanziario comunitario successivo alla stipula del contratto.

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

Le modalità di pagamento dell'aiuto saranno stabilite con successivo provvedimento.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli vengono svolti dall'Agea, che potrà avvalersi anche del Mipaaf e delle Regioni e Province autonome, secondo modalità da definire.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Spesa sostenuta

Numero di azioni finanziate

Paesi terzi interessati

DO e IG coinvolte

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

Presentazione dei progetti: definito nei bandi

Comunicazione progetti ammissibili : 15 ottobre

Stipula dei contratti: 30 luglio per il 2009 e **30 novembre per le annualità successive**

MISURA C

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO N. 479/2008.

INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: SI

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente al singolo produttore: imprenditore agricolo, sia persona fisica che giuridica, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia di impianti e reimpianti.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Possono presentare i progetti, di seguito denominata "domanda":

- Imprenditori agricoli singoli e associati;
- Organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- Cooperative agricole;
- Società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a do e Ig.

Le Regioni e Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione della "domanda".

In attuazione dell'art.10 bis del regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione, l'accesso alla misura è consentito in tutte le Regioni e Province autonome, fatta eccezione per la Regione Liguria ove la misura stessa è prevista nell'ambito del Programma di sviluppo rurale.

CONTENUTI DEL PIANO

1) Azioni ammissibili

Le domande presentate riguardano tutte le operazioni di ristrutturazione e riconversione previste, come di seguito descritte:

a) riconversione varietale:

- *reimpianto*: sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
- *sovrainnesto*: su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;

Le Regioni e Province autonome possono escludere il sovrainnesto

b) Ristrutturazione:

- *diversa collocazione*: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- *reimpianto di vigneto*: è l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti*: è la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le azioni ai punti precedenti attraverso il reimpianto e la diversa collocazione, il reimpianto viene effettuato utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, o impegnandosi ad estirpare un vigneto di pari superficie esistente e di proprietà dell'azienda, o estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto attenendosi alle procedure previste.

L'aiuto non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

I vigneti ristrutturati/riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed in linea con i principi della viticoltura sostenibile (Risoluzione OIV).

Le Regioni/Province autonome possono stabilire deroghe a questo principio, purché opportunamente motivate e possono, altresì, escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate varietà.

2) Area dell'intervento

Le Regioni/Province autonome scelgono l'area o le aree dell'intervento. Possono decidere di limitare i benefici ai produttori i cui vigneti ricadano nelle zone dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica.

3) Modalità tecniche

Le varietà utilizzate devono essere comprese tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere conforme alla normativa vigente.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni/Province autonome.

4) Superficie minima

La superficie minima per ogni domanda di contributo è di 0,5 ettari. Tuttavia, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata di almeno 1 ettaro, la superficie minima per ogni domanda di contributo è di 0,3 ettari.

Inoltre, le Regioni e Province autonome possono derogare ai predetti limiti per le zone:

- con almeno 500 metri di altitudine, esclusi gli altipiani;
- con una pendenza di almeno il 25%;
- terrazze,
- per altre zone individuate dalle Regioni/Province autonome in modo obiettivo e non discriminatorio (es. piccole isole).

Le Regioni e Province autonome possono aumentare la superficie minima prevista.

PAGAMENTO DELL'AIUTO

1) Entità dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto), fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da Ismea ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili (L. 388/2000).

Non spetta la compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora si utilizzino diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione si realizzi con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Le Regioni e Province autonome determinano l'ammontare del contributo ai costi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui al punto b) che non può superare il 50% dei costi come definiti nel successivo paragrafo. Nelle Regioni classificate come Regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione non può superare il 75%.

2) Costi standard per ogni azione

L'importo medio per ettaro che ciascuna Regione o Provincia autonoma può riconoscere non può superare 8.600 euro per il primo anno e **9.500 euro per il 2010**. Nelle Regioni di convergenza, l'importo medio è pari a 9.500 euro per il primo anno e a **10.400 per il 2010**. I predetti importi saranno adeguati negli anni successivi per tener conto del tasso di inflazione programmato ed altri fattori contingenti.

Le Regioni e Province autonome determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione di cui al punto C) 1), utilizzando le voci di spesa dei prezzari regionali. Tali voci sono riconosciute nel limite massimo delle percentuali di cui sopra (50% e 75% - punto D) ultimo capoverso), secondo modalità da stabilirsi.

Le Regioni e le Province autonome decidono se l'aiuto è erogato in modo forfetario o dietro rendicontazione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento.

Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande. Per il primo anno, previo parere favorevole della Commissione UE, saranno eleggibili anche le spese relative alla preparazione del terreno a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75(1) del regolamento applicativo sui programmi di sostegno, commercio con i Paesi terzi, potenziale produttivo e controlli.

PROCEDURE

1) Presentazione e approvazione delle domande

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalità e termini da definire con successivi provvedimenti.

Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa Regione/Provincia autonoma.

2) Graduatorie e Priorità

Le Regioni/Province autonome nell'assegnazione dei punteggi privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione in conformità all'articolo 104 del Regolamento CE 479/2008.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti ulteriori criteri di priorità ai fini di un'eventuale graduatoria.

3) Modalità di pagamento

Il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, secondo modalità da stabilirsi con successivo provvedimento, in conformità alle disposizioni comunitarie.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli di ammissibilità e di condizionalità vengono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da Agea Coordinamento.

Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri stabiliti da Agea.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

- n. di beneficiari;
- superficie ammessa agli aiuti di ristrutturazione e riconversione (ettari)
- importo complessivamente erogato per la misura (€) distinto per tipo di pagamento (anticipato e a collaudo);
- classificazione per destinazione produttiva della superficie ammessa agli aiuti prima e dopo la ristrutturazione/riconversione:

ante ristrutturazione/riconversione	post ristrutturazione/riconversione
Dop: ha.....	Dop: ha.....
Igp: ha.....	Igp: ha.....
non Dop-Igp: ha.....	non Dop-Igp: ha.....

MISURA G

INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO N. 479/2008.

INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: SI

La misura sarà attivata a partire dalla ~~seconda~~ **terza** annualità (~~2009~~) (2010), in virtù della necessità di analizzare attentamente i possibili ambiti di sovrapposizione con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e di definire i criteri di demarcazione e complementarità.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

E' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

- la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato IV;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato IV.

Non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

BENEFICIARI

Microimprese, piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Sono considerate ammissibili, ai sensi del programma nazionale di sostegno, le azioni sopra descritte che non entrino in conflitto con analoghe azioni finanziate ai sensi della normativa vigente in materia di Sviluppo rurale.

A tal fine, sono individuate le linee di demarcazione e complementarità di tipo territoriale, per tipologia di intervento ed esclusiva che saranno definite con successivo provvedimento.

ENTITA' DELL'AIUTO

In relazione ai costi d'investimento ammissibili, al contributo comunitario si applicano le seguenti intensità massime di aiuto:

- 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

COSTI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Da stabilire in relazione alla definizione dei criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di cui all'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio.

Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

DURATA DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Si applica *mutatis mutandi* l'articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

- n. di imprese beneficiarie;
- volume totale dell'investimento;
- n. di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

CALENDARIO (Punto D allegato 1)

Sarà determinato entro il ~~30 giugno 2009~~ **30 giugno 2010**, sulla base dei criteri di demarcazione concordati con l'Unione Europea.

MISURA L

DISTILLAZIONE DI CRISI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08

STATO: ITALIA

MISURA INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**

Si applica fino alla campagna 2011/12

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

I produttori di vino di seguito denominati "produttori".

Per "produttori" si intendono: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Il vino che può essere oggetto della misura è quello non a denominazione di origine protetta con una gradazione minima di 10% vol. e corrispondere alla definizione prevista all'allegato IV, punto 1 del Regolamento CE n.479/2008.

I contratti di distillazione sono conclusi da parte dei "produttori" soltanto con distillatori riconosciuti ed iscritti negli appositi registri ai sensi delle disposizioni previste.

Ciascun produttore può sottoscrivere al massimo due contratti.

Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto il volume di vino oggetto della consegna.

ENTITA' DEL SOSTEGNO

Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione è pari a 1,75 euro per % vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, è corrisposto dal distillatore al produttore entro un tempo limite, stabilito con successivo provvedimento, dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

Per l'alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti è corrisposto al distillatore un aiuto pari a 1,95 euro per % vol/hl.

Per facilitare l'applicazione della misura è consentito il pagamento anticipato previa costituzione di cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto secondo le modalità da stabilire.

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

I contratti di distillazione sono presentati secondo un calendario stabilito con successivo provvedimento.

La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti è predisposta da Agea-Coordinamento.

Il vino può essere introdotto in distilleria solo dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione. Saranno emanate disposizioni per le modalità di approvazione.

I contratti sono approvati solo dopo la comunicazione da parte delle autorità competenti.

Ai fini dell'approvazione dei contratti, gli organi incaricati procedono agli accertamenti stabiliti da AGEA.

I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria e distillati entro un termine fissato con successivo provvedimento.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sono effettuati dall'ICQ e dall'Agenzia delle Dogane d'intesa con AGEA.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Ettoltri di vino consegnati in distilleria

Aiuti erogati

Andamento dei prezzi

Riduzione giacenze

MISURA M

ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08

STATO: ITALIA

MISURA INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**
Fino alla campagna 2012/2013

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

I produttori di uva da vino di seguito denominati "produttori".

Per "produttori" si intendono: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Viene corrisposto il sostegno alle imprese viti-vinicole per la copertura assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti di uva da vino, in conformità al Piano assicurativo agricolo annuale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08

ENTITA' DEL SOSTEGNO

Gli importi massimi erogabili sono determinati applicando le sottoindicate aliquote contributive alla spesa premi contenuta entro limiti derivanti dall'applicazione di parametri contributivi calcolati annualmente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08, tenendo conto della sinistrosità dell'area di intervento rilevata dalla banca dati assicurativa del sistema informativo agricolo nazionale. Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo che non superare :

- a) l'80% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) il 50% del costo dei premi assicurativi versati dal produttore a copertura delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite dovute a condizioni climatiche avverse, a animali e a fitopatie o infestazioni parassitarie;

Allo stato attuale non si prevede l'erogazione di aiuti di Stato.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli sono effettuati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti che svolgono l'attività di vigilanza sugli interventi assicurativi garantendo, tra l'altro, il rispetto degli articoli 77 e 78 del Reg. CE 555/08.

Gli adempimenti delle Regioni e delle Province autonome sono effettuati sui dati dei certificati di polizza informatizzati, acquisiti nella banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale, verificando la conformità delle garanzie prestate dalle imprese di assicurazione, con

quanto autorizzato dal Piano assicurativo annuale e la corrispondenza dei vigneti assicurati con i dati catastali del fascicolo aziendale previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

I controlli sono estesi anche al pagamento dei premi assicurativi attraverso la verifica delle quietanze rilasciate dalle imprese di assicurazione.

L'entità della copertura assicurativa su cui effettuare i controlli a campione può essere così quantificata, sulla base dei dati assicurativi dell'uva da vino dell'ultimo triennio, presenti nella banca dati del sistema informativo agricolo nazionale:

- Certificati assicurativi n. 65.000;
- Quintali di uva assicurati 25.000.000;
- Valore assicurato: € 1.500.000.000,00.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Certificati assicurativi

Quintali assicurati

Valore assicurato

Aiuti erogati

MISURA N

VENDEMMIA VERDE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 479/2008.

STATO: ITALIA

INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

I produttori di uva da vino di seguito denominati "produttori".

Per "produttori" si intendono: ogni imprenditore agricolo, sia persona fisica che giuridica, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare le domande gli imprenditori agricoli singoli e associati.

CONTENUTI DEL PIANO

Consiste nella distruzione totale o nell'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie vitata

Potrà dimostrarsi un'utile alternativa alla distillazione di crisi.

E', inoltre, complementare o sostitutiva dell'aiuto accoppiato ai produttori che distillano. Risponde agli obiettivi prefissati, in particolare alla tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali ed al mantenimento dell'equilibrio del mercato, eliminando le eccedenze contingenti.

1) Area dell'intervento

Le Regioni/Province autonome scelgono l'area o le aree dell'intervento, per rispondere alle necessità locali.

2) Modalità tecniche

Le varietà di uve oggetto dell'intervento devono essere comprese tra quelle iscritte nel catalogo nazionale. La misura può essere attuata con metodo manuale e/o meccanico.

3) Superficie minima

La superficie vitata su cui effettuare la vendemmia verde. Sarà definita con successivo provvedimento.

Le Regioni e Province autonome possono aumentare la superficie minima prevista.

PAGAMENTO DELL'AIUTO

Entità dell'aiuto

Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario per ettaro e non può, comunque, superare il 50% della somma dei costi sostenuti e della conseguente perdita di reddito.

L'importo dell'aiuto per ettaro sarà determinato tenendo conto, anche per la compensazione finanziaria, dei prezzi di riferimento delle uve.

Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.

PROCEDURE

1) Presentazione e approvazione delle domande

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalità e termini da definire con successivi provvedimenti.

Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa Regione/Provincia autonoma.

2) Graduatorie e Priorità

Le Regioni/Province autonome nell'assegnazione dei punteggi privilegiano le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone incluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione in conformità all'articolo 104 del Regolamento CE 479/2008.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti ulteriori criteri di priorità ai fini di un'eventuale graduatoria.

3) Modalità di pagamento

Il contributo è concesso con modalità conformi alle disposizioni comunitarie.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(Punto F Allegato 1)

I controlli di ammissibilità e di condizionalità vengono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da Agea Coordinamento.

Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri stabiliti da Agea.